Da: FLC CGIL Arezzo <arezzo@flcgil.it>

Oggetto: PENSIONAMENTI - RINNOVO CCNL - MOBILITAZIONE - APPALTI STORICI - FILM DOCUMENTARIO

Data: 11/12/2019 20:41:33

Pensionamenti scuola: entro il 30 dicembre 2019 le domande online

La FLC CGIL ribadisce: no passweb alle scuole e chiede un ulteriore proroga dei termini per presentare la domanda. Prime informazioni su come andare in pensione per docenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici.

È stata pubblicata la <u>nota operativa 50487 dell'11 dicembre 2019</u> e la <u>tabella con i requisiti</u> relativa ai **pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2020**, in attuazione del <u>Decreto ministeriale</u> <u>1124 del 6 dicembre 2019</u> che dovrà essere **aggiornato con la nuova scadenza**.

La **scadenza** per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l'eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (**docenti/educatori e ATA**) è fissata al **30 dicembre 2019**.

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2020.

Sempre nelle **stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni** che va condizionata all'effettivo possesso dei requisiti.

Per le dimissioni relative alla fruizione dell'**istituto dell'APE sociale**, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.

Come si va in pensione nel 2020

Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le <u>istanze online</u>: sul nostro sito è disponibile una <u>scheda</u> che illustra le procedure da seguire per la **registrazione**. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la **domanda di pensione** che deve essere inviata **direttamente all'INPS**, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3. presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

La richiesta di dimissioni per pensione anticipata quest'anno potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie di pensionamento relative ai requisiti della Legge Fornero, la seconda conterrà esclusivamente l'istanza relativa alla così detta quota 100. Qualora fossero presentate entrambe le istanze, l'INPS valuterà in subordine il possesso dei requisiti di quota 100. Questa doppia opportunità è la novità della circolare di quest'anno.

In attesa di pubblicare il nostro **opuscolo dettagliato**, riepiloghiamo di seguito i meri **requisiti necessari** per l'accesso al **pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2020**, requisiti che anche nella circolare di quest'anno sono riportati in una apposita <u>scheda riepilogativa</u>.

Va sottolineato che la circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale della scuola che abbia i requisiti pre-Fornero alla data del 31 dicembre del 2011 e parte direttamente dai requisiti previsti dalla Riforma Fornero (legge 214/11), come rivisti dal DL 4/19.

Regole per l'accesso alla pensione previste dalla legge 214/11

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i **nuovi requisiti** dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi 67 anni entro il 31 dicembre 2020.

Pensione di vecchiaia - art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall'aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni) 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2020 d'ufficio

66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2020 a domanda

Pensione anticipata

- per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020;
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2020.

Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come declinata nella legge 26 del 2019)

Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dalla legge 243 del 2004, modificata dalla legge 26 del 2019, che consente l'accesso alla pensione con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2020 a condizione che il requisito di contribuzione e di età anagrafica sia stato maturato entro il 31 dicembre del 2018. L'assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

Nella legge di bilancio per il 2020 potrebbero essere rivisti i requisiti di questa opportunità pensionistica, per cui il MIUR dovrà fornire adeguata informazione.

Trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio può essere solamente richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 non abbia maturato a quella data l'anzianità pensionistica di 20 anni. L'Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2020.

Poiché la normativa prevista dalla Legge Fornero e dal DL 4/19 rende **complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati**, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all'assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre <u>sedi territoriali</u> e presso le sedi del patronato **INCA CGIL** in <u>Italia</u> e all'<u>estero</u>.

Le nostre osservazioni

I tempi per la presentazione della domanda sono molto ristretti, nonostante la FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, avesse chiesto di fissare detto termine al 15 gennaio. Ciò al fine di fornire la giusta informazione. **Consigliamo agli interessati** al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta. È importante evitare il fai da te a cui potrebbero sfuggire dettagli utili all'accertamento del diritto a pensione. La FLC CGIL prima di tutto si augura che, essendo la circolare condivisa con l'INPS (che dovrà certificare il diritto a pensione), non si verifichino problemi nella lavorazione delle pratiche, onde evitare ritardi nella riscossione dell'assegno pensionistico.

Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse. Avevamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze online, ma abbiamo avuto ancora una volta un fermo diniego da parte dell'Amministrazione e dell'INPS.

Pertanto il consiglio che diamo agli interessati è quello di accompagnare le dimissioni tramite istanze online con un modello cartaceo che pubblicheremo in tempi brevi.

La circolare richiama ai propri compiti e alle proprie responsabilità tutti i soggetti che devono concorrere alla certificazione del diritto a pensione: dalle scuole agli ambiti territoriali fino alle sedi dell'INPS. In particolare l'INPS dovrà sollecitamente sistemare le posizioni contributive di coloro che andranno in pensione il 1° settembre 2020.

Riteniamo positiva la possibilità di poter contestualmente indicare in due istanze online la propria scelta prioritaria (pensione anticipata) e in subordine la seconda (*quota 100* se non si hanno i precedenti requisiti), così da semplificare le procedure.

La circolare dà per scontata l'uscita del DPCM che, come previsto dalla legge 26 del marzo 2019, consentirà di prendere un anticipo del TFS fino a 45 mila euro. Questa volta il MIUR si rileva più realista del solito, in quanto cita una normativa non ancora in essere. Auspichiamo lo sia!

Non possiamo fare a meno di notare che la circolare continua ad essere ambigua sull'**applicativo passeweb**. Noi abbiamo chiesto con una nota specifica al Capo Dipartimento del personale scolastico del MIUR che nella circolare non fossero coinvolte le scuole. Esse debbono limitarsi a utilizzare il sistema SIDI poiché deve rimanere agli ambiti territoriali e all'INPS la titolarità delle pratiche pensionistiche. Continueremo a pressare il MIUR affinchè tutto ciò sia oggetto di uno specifico chiarimento per liberare le scuole da questa gravosa responsabilità che è propria di altri livelli dell'Amministrazione, giuridicamente qualificati come datori di lavoro del personale della scuole.

Insieme alle altre organizzazioni sindacali **solleciteremo il MIUR** affinchè **proroghi i tempi di scadenza** per la presentazione delle domande.

Rinnovo contratto "Istruzione e Ricerca", la FLC CGIL vuole il bonus merito nel tabellare

Intervista a Francesco Sinopoli, Segretario generale della FLC CGIL.

da La tecnica della Scuola di oggi

Sul rinnovo del contratto "Istruzione e Ricerca" qualcosa si starebbe per muovere dopo l'incontro di lunedì 9 dicembre 2019 a Roma tra il premier, i ministri di Economia, Lavoro, Istruzione e Pubblica amministrazione, i vertici di Cgil, Cisl, Uil e delle rispettive categorie. Tra gli argomenti discussi, in primis, il rinnovo del contratto, la stabilizzazione dei precari, le questioni Tfs e concorsi.

Carta docente e bonus merito nel contratto

Abbiamo sentito il leader della FLC CGIL nazionale Francesco Sinopoli sulla questione legata al rinnovo del contratto istruzione e ricerca 2019-2021, che ci ha spiegato che al momento nella legge di bilancio non esistono le risorse finanziarie per arrivare ai 100 euro medi promessi dal Ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti.

I 200 milioni in più, trovati per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, sono solo un segnale iniziale per avviare un'interlocuzione per trovare le risorse adeguate ad aprire il tavolo di contrattazione per il rinnovo del contratto. Per quanto riguarda la scuola il segretario della FLC CGIL dichiara che è essenziale anche riportare tutte le risorse nel contratto a partire dal bonus premiale che deve andare a sostenere i salari base tabellari.

Per Sinopoli anche le risorse finanziarie della Carta del docente, ovvero le 500 euro annue per la formazione, l'acquisto di software e hardware utili per la didattica e la professione, l'acquisto di libri etc..., dovrebbero essere risorse che devono entrare nel nuovo contratto scuola.

Servono almeno 600 milioni per rinnovare contratto

Sinopoli continua e ci spiega, numeri alla mano, che lo stanziamento card docenti è di **384 milioni di euro**, bonus del merito è **140 milioni euro**, esiste anche, dal primo settembre 2019, l'una tantum di **66 milioni di euro** delle risorse non spese della card docente.

Per arrivare ad un aumento medio di 100 euro servono, ancora oltre quelli già stanziati in legge di bilancio, **600 milioni di euro**, comprensivo dei 200 per stabilizzare l'elemento perequativo del contratto 2016-2018.Il Segretario Sinopoli aggiunge che la formazione dovrà essere centrale nel prossimo rinnovo del contratto.

Su queste basi, afferma Francesco Sinopoli della FLC CGIL, si può avviare un rinnovo del contratto che deve avere come stella polare, l'orizzonte di andare verso **l'equiparazione degli stipendi dei docenti a quelli degli altri dipendenti pubblici, riducendo la sperequazione esistente oggi rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione,** e ovviamente ridurre l'eccessiva differenza con gli stipendi dei docenti di altre nazioni europee. Gli aumenti stipendiali, a differenza del contratto 2016-2018, non saranno uguali per tutti ma diversificati da comparto a comparto.

Appare ovvio e scontato che il confronto tra Governo e sindacati di ieri è stato un piccolo passo in avanti per avviare un percorso, non si sa quanto lungo nei tempi, di avvio al rinnovo contrattuale che veda un adeguato aumento delle risorse, mentre è assolutamente scongiurata **qualsiasi diminuzione degli stipendi a partire dal gennaio 2020**. Sinopoli specifica che in mancanza delle condizioni necessarie a raggiungere gli obiettivi, bisognerà mettere in campo tutte le iniziative di lotta necessarie a partire dallo sciopero per raggiungere il risultato.

Aspetto normativo del rinnovo contrattuale

Poi c'è anche il tema normativo che vede la FLC CGIL impegnata in prima fila a ripristinare la parità di trattamento del personale docente e Ata alle altre figure lavorative della Pubblica Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari. In buona sostanza si punta a disapplicare il comma 1 lettera j) art 13 nove quater del II D.Lvo 75/2017.

Tale modificazione è motivata dal fatto che inopinatamente il D.L.vo 75/2017 ha ricondotto nel potere del **DS la sanzione della sospensione fino a 10 giorni del personale scolastico** quando in tutto il resto del Pubblico impiego tale potere è intestato ad un organo terzo e superiore rispetto a quello diretto del capo ufficio quale è il Dirigente Scolastico. La Flc Cgil ritiene questo fatto incostituzionale perché viola la parità di trattamento e perché discriminatorio nei confronti del personale scolastico, massimamente per il, personale docente **la cui attività è tutelata dal principio costituzionale della libertà di insegnamento**.

Si punta anche alla deburocratizzazione del lavoro docente e al ripristino comitato di valutazione versione 297/94. Uno dei punti fondamentali che porta avanti la FLC CGIL è quello del rapporto legge contratto a favore di quest'ultimo **su organizzazione del lavoro e mobilità professionale.**

Resta aperto, conclude Sinopoli, il fronte dei percorsi di abilitazione per i docenti e della manomissione dell'accordo sul versante dei DSGA facenti funzione e della scarsità di risorse previste in legge di bilancio, le mobilitazioni continuano nei prossimi giorni a partire dal 12 di dicembre per spostare risorse in finanziaria per questo settore fondamentale per il Paese e ripristinare integralmente i contenuti dell'accordo con il Ministro Fioramonti.

Il 12 dicembre a Roma appuntamento in piazza SS Apostoli per chiedere il rinnovo dei contratti pubblici

Prosegue la settimana di mobilitazione indetta da CGIL, CISL e UIL.

Il lavoro pubblico è una risorsa strategica per il Paese: senza ulteriori impegni economici per Ccnl contratto e un cambio di quadro normativo sarà inevitabile la mobilitazione della categoria.

È quanto afferma il Segretario della FLC CGIL Sinopoli in vista della manifestazione che giovedì 12 dicembre vedrà scendere in piazza SS Apostoli a Roma Cgil, Cisl e Uil per chiedere il **rinnovo dei contratti pubblici.** Il lavoro pubblico è una risorsa strategica per il Paese sul quale serve investire per ridare prestigio e autorevolezza alle istituzioni pubbliche della conoscenza.

Tra mantenimento dell'elemento perequativo, assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale, finanziamenti accessori alle forze di polizia, ecc. le risorse stanziate finora in legge di Bilancio per il rinnovo contrattuale 2019-21 consentono aumenti medi nel triennio purtroppo **ancora lontani dagli impegni presi dal Presidente Conte il 24 aprile scorso.**

Gli ulteriori 200 milioni promessi dal Presidente del Consiglio nell'incontro di lunedì 9 dicembre a Palazzo Chigi con Cgil, Cisl e Uil sono **un primo passo, ma non bastano** a raggiungere quegli aumenti a tre cifre per il personale del comparto istruzione promessi a più riprese da esponenti del Governo. Nel settore istruzione e ricerca c'è una **vera e propria emergenza salariale che non ha eguali in altri settori della PA.**

Per questo **c'è bisogno di un'intesa più ampia** che impegni il Governo ad investire nel sistema pubblico d'istruzione per: rinnovare adeguatamente i contratti, valorizzare le professionalità e migliorare le condizioni di lavoro, modificare l'attuale quadro normativo nel rapporto tra legge e contratto e rafforzare la collegialità del lavoro.

Se ci sarà quest'impegno allora si potranno creare le condizioni per fare un contratto che ridia dignità e prestigio a oltre un milione di lavoratori di scuola, università ricerca e Afam. **Diversamente per il sindacato si apre una fase di forte mobilitazione di tutta la categoria** al fine di restituire dignità ai lavoratori ma soprattutto rilievo e centralità al sistema d'istruzione per il bene dell'intero Paese.

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: pubblicato il bando. Entro il 31 dicembre le domande

Online la nostra scheda informativa sulle procedure di selezione.

Il 9 dicembre 2019 è stato emanato il **bando** (<u>DDG 2200 del 6 dicembre 2019</u>) riguardante le procedure di selezione del personale delle imprese di pulizia e il **testo** del <u>Decreto Ministeriale 1074 del 20 novembre 2019</u> con allegata la **tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio** per il profilo di collaboratore scolastico.

La data di scadenza delle domande è quella del 31 dicembre 2019 come previsto dalla legislazione vigente.

Nella **tabella** sono presenti **alcuni refusi** (al punto B3, B5 e B6) che sono stati già corretti dal Ministero dell'Istruzione con la <u>nota di rettifica 26990 del 27 novembre 2019</u>; aggiornata sul sito del MIUR la <u>pagina dedicata al concorso</u>.

Scarica la nostra scheda di approfondimento

Prosegue intanto al Senato l'iter parlamentare di conversione del DL scuola e ricerca.

La **FLC CGIL** ha predisposto un **servizio di assistenza e supporto** per lo svolgimento di tutte le **procedure selettive**, nonché di **accompagnamento al ruolo**, presso tutte le proprie <u>sedi territoriali</u>.

Marco Polo, un anno tra i banchi di scuola: il film documentario di Duccio Chiarini


Un viaggio attraverso le sfide che ogni giorno professori e studenti affrontano varcando le soglie della loro scuola.

"Alle porte di Firenze, nel quartiere periferico dell'Isolotto, nascosto in un grande giardino a pochi metri dal frastuono della superstrada, si trova l'<u>Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo"</u>. Ogni mattina 150 professori e 1.600 studenti varcano le sue porte per affrontare le sfide con cui la scuola li costringe a fare i conti. Sono le stesse sfide che affrontano ogni giorno milioni di persone nel mondo. Non riguardano soltanto i programmi da insegnare o le nozioni da imparare ma l'essenza stessa dell'educazione, il senso della cittadinanza, il valore dell'accoglienza. Questo film è un viaggio attraverso quelle sfide".

Marco Polo, un anno tra i banchi di scuola è il nuovo film documentario di Duccio Chiarini, prodotto da La Règle du Jeu, Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze realizzato con il contributo di Fondazione Cassa Risparmio Firenze, Fondazione Niels Stensen, Unicoop Firenze, FLC CGIL, Confindustria Firenze. Un film che è un occhio all'interno di una scuola, un occhio che per un anno ha osservato, fianco a fianco con il dirigente scolastico dell'Istituto Ludovico Arte, i professori, gli studenti e le varie figure di sostegno per raccontare da dentro un mondo unico, quello della scuola, in cui formano i nostri figli, i cittadini di domani. Tra sfide, progetti di integrazione, riflessioni sui metodi educativi, sull'unione tra cultura e attualità e sulla crescita affettiva accanto a quella cognitiva.

<u>Scarica il pressbook</u> <u>Guarda il trailer</u>

Il docufilm è stato presentato nella sezione PANORAMA di **Alice nella Città**, sezione autonoma e parallela della **Festa del Cinema di Roma** dedicata alle giovani generazioni e sarà distribuito prossimamente nelle sale cinematografiche.



Maurizio Tacconi Segretario Generale FLC - CGIL Arezzo Flc - C.G.I.L. / Camera del Lavoro - Arezzo tel. <u>0575-393563</u> fax. <u>0575-300079</u> Cell. <u>348-0816762</u>



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTO

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l' articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO

il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico



A Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA

la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA

la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114;

VISTO

l'art.1,comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n.208 modificato dall'articolo 1 comma 630 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO

l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 della stessa legge 335/1995 che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;

CONSIDERATO

che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

VISTA

la Circolare INPS n. 5 del 11/01/2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far



Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens -ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

VISTA

la Circolare INPS n. 62 del 04/04/2018 relativa ai nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017;

VISTO

il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

DECRETA

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

- 1. È fissato al 23 dicembre 2019, ovvero al 28 febbraio 2020, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2020.
- 2. Entro i medesimi termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. possono presentare la relativa domanda di revoca.
- 3. Entro il medesimo termine del 23 dicembre 2019, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di



A Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

- 1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta MIUR/INPS.
- 2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
- 3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2020. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
- 4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

- 1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
- 2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



A Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

Lorenzo Fioramonti

Confinamon 5



Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica della Provincia Autonoma di BOLZANO

All'Intendenza Scolastica perla Scuola in Lingua Tedesca BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le Scuole delle Località Ladine BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta Ass. Istruzione e Cultura Direzione Personale Scolastico AOSTA

Oggetto: D.M. n. 1124 del 06/12/2019 e successivo decreto in corso di emanazione. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare, condivisa con l'Inps, si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 1124 del 06/12/2019, in oggetto e successivo decreto in corso di emanazione recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2020.

I requisiti contributivi ed anagrafici vigenti alla data di pubblicazione della presente circolare e riferiti all'anno 2020 per coloro che si trovano in un sistema "misto" di calcolo della pensione, sono riportati nell'allegata tabella.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2020

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.



Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all'articolo 1, il termine finale del **30 dicembre 2019** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2020.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 dicembre 2019 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente. La prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione consuete¹, la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro 31 dicembre 2020 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge n.214/2011 - Art. 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 - Art.. 1 comma 147 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n.205

⁻ Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2018 (opzione per il trattamento contributivo ex art. 1, comma 9 della legge 243/2004 e Art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – opzione donna)

⁻ Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

⁻ Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti



- I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205, ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 30 dicembre 2019.

Si chiarisce che la presentazione dell'istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo, pertanto non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 30 dicembre 2019.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al MIUR, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 29 maggio 2020. Qualora vengano presentate dagli interessati entrambe le istanze, Inps valuterà il diritto a pensione per tutte le fattispecie richieste.

Il rispetto di tale termine presuppone la sistemazione preventiva dei conti assicurativi dei dipendenti, anche con l'intervento del datore di lavoro.

Pertanto, gli Ambiti provinciali o le Istituzioni scolastiche provvederanno all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2020. Tale attività è necessaria e propedeutica al completamento della posizione assicurativa finalizzata alla certificazione, da parte dell'Inps, del diritto a pensione.

Gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR o le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, l'applicativo nuova Passweb, che è lo strumento di scambio di dati fra l'Istituto e le pubbliche amministrazioni.

Si precisa che le posizioni relative ai pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la data ultima del 14 febbraio 2020.



Soltanto qualora l'Ambito territoriale/Istituzione scolastica non sia ancora in grado di utilizzare l'applicativo nuova Passweb, al fine di salvaguardare il diritto dei pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione ed evitare ritardi nell'erogazione della prestazione, gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare, con cadenza settimanale, entro il 14 febbraio 2020, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni, anche con riferimento ai periodi pre—ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro. Tali informazioni, disponibili su SIDI, potranno essere inviate dal MIUR all'INPS con flussi massivi periodici al fine di renderli disponibili in consultazione agli operatori INPS che valuteranno il loro utilizzo e caricamento in nuova Passweb con le funzioni preposte.

Inoltre, gli Ambiti territoriali provinciali del MIUR dovranno definire, con la massima sollecitudine, i provvedimenti cd "ante subentro", inviandoli alle sedi Inps, in formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 14 febbraio 2020, per consentire agli operatori Inps l'acquisizione sulla posizione assicurativa dei periodi riconosciuti, nel rispetto della tempistica concordata del 29 maggio 2020 per l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico.

Considerate le scadenze previste per la definizione delle domande di natura pensionistica giacenti presso gli uffici MIUR e per l'aggiornamento degli stati matricolari con riferimento al personale scolastico interessato dal pensionamento nel 2020, si invitano i destinatari della presente circolare a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati.

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l'Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 29 maggio 2020.

Il MIUR e l'INPS verificheranno l'andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
 - 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
 - 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12. 2017 n. 205 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata - al compimento, entro il 31 agosto 2020, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2020 anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.



Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2020 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

Si comunica, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'accesso, d'ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma, e che abbia i requisiti ivi previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età, purché la prevista anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto (Circolare INPS n. 126 del 2019).

Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

APE sociale, pensione anticipata per i lavori gravosi e per i lavoratori precoci.

Coloro che sono interessati all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio con modalità cartacea sempre con effetto dal 1 settembre 2020.

Trattamenti previdenziali (Trattamento di fine servizio e di fine rapporto). Applicazione dell'articolo 23 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anticipo TFS/TFR)

Come è noto, il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, n.26, ha introdotto all'art. 23, comma 2, la possibilità per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione, di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.

L'attuazione di tale norma è stata demandata ad un D.P.C.M, in corso di perfezionamento, che ha come obiettivo quello di procedere alla regolamentazione delle modalità di erogazione anticipata delle prestazioni di fine servizio, e ad un Accordo quadro che dovrà definire i termini e le modalità di adesione e le condizioni economiche delle Banche.

Pertanto, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo del TFS e del TFR, una volta che il D.P.C.M. sarà emanato, gli Uffici scolastici territoriali dovranno provvedere a fornire alle sedi Inps di competenza, tempestivamente, i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento.

Conseguentemente, è di fondamentale importanza che gli Uffici scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali Nuova Passweb e Flusso Uniemens, provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto e inoltrino alle sedi competenti dell'Istituto le pratiche di riscatto TFS/TFS giacenti nei fascicoli degli iscritti al fine di consentire la sollecita quantificazione dell'importo della prestazione oggetto di anticipo.

Adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e dei trattamenti di fine rapporto(TFR)



Per quanto riguarda il TFS, si richiama l'attenzione degli Uffici scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019.

Pertanto, a partire dalle cessazioni 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'Istituto ed i datori di lavoro pubblici che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio un applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio.

Con il nuovo sistema i dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del TFS vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da ultimo miglio TFS, garantendo l'esigenza della certificazione dei dati di posizione assicurativa ai fini previdenziali.

Per quanto riguarda la prestazione di TFR, l'Inps ha in corso un'attività di telematizzazione dell'intero processo rivolta ad acquisire i dati giuridici ed economici degli iscritti direttamente dalla posizione assicurativa.

Si sensibilizza già da ora gli uffici Scolastici alla compilazione del flusso Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare diramata d'intesa con l'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo

digitalmente da

PĂLUMBO CARMELA

Robert

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

| Requisiti anagrafici | Requisiti | |
|-----------------------------|--------------|--|
| | contributivi | |
| D'ufficio | | |
| 67 anni al 31 agosto 2020 | Anzianità | |
| A domanda | contributiva | |
| 67 anni al 31 dicembre 2020 | minima di 20 | |
| | anni | |

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205* (esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che

svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| Requisiti anagrafici | Requisiti contributivi | |
|---|---------------------------|--|
| D'ufficio | | |
| 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2020 | Anzianità | |
| A domanda | contributiva | |
| 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2020 | minima di 30 | |
| | anni al 31 agosto | |
| | 2020 | |

^{*}per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

| Requisiti da maturare | Requisiti contributivi donne | Requisiti contributivi uomini |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| entro il 31 dicembre | | |
| 2020 | Anzianità contributiva minima di | Anzianità contributiva minima |
| | 41 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi |

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|------------------------------|--|------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2018 | Anzianità contributiva di 35 anni maturati al 31 dicembre 2018 | 58 maturati al 31 dicembre 2018 |

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

| | Requisiti contributivi | Requisiti anagrafici |
|---|--|----------------------|
| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2020 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni |



SCHEDA LETTURA FLC CGIL

BANDO PROCEDURA SELETTIVA Assunzione personale imprese di pulizia

(DDG n. 2200 del 06/12/2019 e DM n. 1074 del 20/11/2019)

| Numero posti accentensti e | Sono complessivamente 11.263. |
|-------------------------------|---|
| Numero posti accantonati e | • |
| assunzioni | Le assunzioni sono effettuate a tempo indeterminato |
| | con contratti a tempo pieno e/o a tempo parziale al |
| | 50%. |
| Termini per la presentazione | Entro le ore 14,00 del 31/12/2019 a partire dal |
| della domanda | 9/125/2019, data di pubblicazione del bando sul sito |
| | Internet del Miur e degli USR |
| Modalità di svolgimento della | La procedura selettiva si svolge su base provinciale e |
| procedura selettiva | il contingente è ripartito in base ai posti accantonati. |
| | Il bando indica - in una tabella - il numero dei posti |
| | disponibili a livello regionale e provinciale e individua |
| | anche il numero minimo dei contratti a tempo pieno |
| | e il numero massimo dei contratti a tempo parziale al |
| | 50% che possono essere sottoscritti. |
| | La procedura selettiva viene espletata da ciascun |
| | Ufficio Scolastico Regionale a livello provinciale. |
| Requisiti per l'ammissione: | Il personale che ha svolto per almeno 10 anni, anche |
| Servizi | non continuativi, inclusi il 2018 e il 2019, servizi di |
| | pulizia e ausiliari presso le scuole, in qualità di |
| | dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari |
| | di contratti per lo svolgimento di tali servizi. |
| | Il computo degli anni è effettuato ad anno solare. |
| | Ai fini del calcolo i periodi di sospensione obbligatoria |
| | del servizio in corso d'anno sono da considerare |
| | quale servizio effettivo. |
| | In caso di mancata maturazione dell'anno è valido il |
| | cumulo dei mesi e delle frazioni di mese superiori a |
| | 15 giorni riferiti ad anni solari diversi. |
| | Sono considerati validi gli anni di servizio prestati, a |
| | partire dall'anno 2000 in poi nelle scuole, a seguito di |
| | contratti di appalto dei servizi di pulizia e ausiliari, |
| | stipulati anche per lo svolgimento di funzioni |
| | |
| | corrispondenti a quelle dei Collaboratori scolastici. |
| | Lo svolgimento di questi servizi può essere |
| | comprovato attraverso la verifica, anche d'ufficio da |



| <u>r</u> | |
|--|---|
| | parte degli USR, delle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro. In mancanza della comunicazione obbligatoria, lo |
| | |
| | svolgimento di questi servizi può essere provato anche per mezzo della dichiarazione del datore di |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | lavoro, attestante i periodi di svolgimento delle mansioni. |
| | In ogni caso il lavoratore presenta una dichiarazione |
| | sostitutiva di atto di notorietà. |
| | Tutti questi dati possono essere accertati dagli USR |
| | che ne verifica la conformità a quelli disponibili negli |
| | archivi dell'INPS. |
| Requisiti per l'ammissione: | E' richiesto il possesso del diploma di scuola |
| Titolo di studio | secondaria di primo grado, conseguito entro la data |
| | di scadenza del termine per la presentazione della |
| | domanda. |
| Requisiti generali per l'accesso | 1) cittadinanza italiana o di altro Stato membro |
| alle PA | Unione Europea, o dichiarazione attestante le |
| | condizioni di cui all'art. 7 L. 6/08/2013 n. 97, |
| | 2) godimento diritti civili e politici, |
| | 3) idoneità fisica allo svolgimento di mansioni |
| | relative al posto da ricoprire, |
| | 4) posizione regolare nei confronti del servizio di |
| | |
| 1 | |
| selettiva | · |
| | |
| | • |
| | · |
| | |
| | · |
| | |
| | · |
| Accertamenti sul casellario | · |
| | |
| BINNIZIAIC | · |
| | |
| | · |
| | 1 ' - ' |
| | impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di |
| | attività professionali o attività volontarie organizzate |
| | che comportino contatti diretti e regolari con minori, |
| Non ammessi alla procedura selettiva Accertamenti sul casellario giudiziale | leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. - coloro che sono stati destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, ecc, - coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, etc Gli USR procedono, prima dell'assunzione, per ciascun candidato vincitore della procedura di selezione, agli adempimenti previsti dall'art. 25 bis del DPR 313/2002 (Il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate |



| | al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori). |
|---------------------------|---|
| Ammissione alla procedura | I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con |
| selettiva | riserva di accertamento del possesso dei requisiti di |
| | ammissione. L'USR dispone in qualsiasi momento l'esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente la decadenza. Lo stesso dicasi per i candidati, di cui non risulti veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione, o delle dichiarazioni rese. |
| Domanda di partecipazione | Coloro che sono in possesso dei requisiti possono |
| | produrre la domanda solo mediante le modalità indicate, altrimenti non sarà presa in considerazione. La domanda va indirizzata all'USR competente per territorio. |
| | Il candidato – a pena di esclusione - può presentare la domanda esclusivamente per la provincia in cui |
| | hanno sede le scuole nelle quali presta la propria attività lavorativa al momento della presentazione della domanda. |
| | La domanda può essere presentata solo in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID. |
| | Oppure in possesso di un'utenza valida per l'accesso |
| | ai servizi presenti nell'area riservata MIUR con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". |
| | I candidati si collegano all'indirizzo <u>www.miur.gov.it</u> |
| | e accedono, attraverso l'area "Ministero", sezione |
| | "Concorsi", alla pagina dedicata Procedura selettiva |
| | per la internalizzazione dei servizi. In alternativa, è possibile accedere clickando il |
| | bottone "vai al servizio" presente nella scheda |
| | relativa alla "Piattaforma Concorsi e Procedure |
| | selettive", raggiungibile nell'area "Argomenti e servizi" > "Servizi online". |



| | All'interno dello spazio denominato "presentazione della domanda" sono disponibili tutte le informazioni utili alla sua compilazione. Le dichiarazioni rilasciate dai candidati, nella compilazione della domanda, sono sotto la loro responsabilità, con le conseguenze penali relative alle dichiarazioni false e mendaci. |
|-----------------------------|---|
| Dichiarazioni del candidato | a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita e l'eventuale Stato estero di nascita, nonché il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, Comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla residenza), il numero di telefono (facoltativo), nonché il recapito di posta elettronica presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dei propri dati; d) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; e) di aver conseguito il titolo di studio previsto, con l'esatta indicazione della scuola che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di conseguimento; f) di essere impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, inclusi il 2018 e il 2019, presso le scuole, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, con l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi in cui è stato assunto a tempo indeterminato, del datore di lavoro, della matricola INPS aziendale e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e l'istituzione scolastica presso la quale è stato prestato; g) di non essere incluso nella graduatoria di cui all'art. 1, comma 622, L. 27/12/2017, n. 205 (ex LSU provincia di Palermo); |



- h) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
- i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento o dichiarato ecc...;
- j) di non aver riportato condanne penali per alcuni tipi di reati ecc...;
- k) di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, ecc....;
- I) di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una PA e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi ecc...;
- m) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento di tali diritti;
- n) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- o) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- p) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9/05/1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;
- q) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del DPR 9/05/1994, n. 487 e, in particolare, l'appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui all'art. 7, comma 2, L. 12/06/1999 n. 68, e agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D.Lgs 15/03/2010 n. 66;
- r) l'eventuale possesso dei requisiti per usufruire dei benefici di cui all'art. 21 L. 5/02/1992, n. 104;
- s) la provincia in cui hanno sede le scuole nelle quali presta la propria attività lavorativa;
- t) i titoli valutabili ai sensi dell'Allegato A/1 Tabella di valutazione dei titoli per il profilo di Collaboratore scolastico del decreto ministeriale n. 1074 del 20/11/2019:



| | 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'istituzione o le istituzioni scolastiche o formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione, la valutazione o il voto e la data del conseguimento; termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio previsti ai punti B1, B2, B4 ea B5, il candidato deve indicare la scuola o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 3) per i titoli di servizio di cui al punto B3, il candidato deve indicare gli anni e/o i periodi, il datore di lavoro, la matricola INPS aziendale e la provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e la scuola presso la quale è stato prestato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono valutati esclusivamente i periodi ulteriori rispetto ai 10 anni richiesti per accedere alla procedura. In caso di mancato perfezionamento dell'anno, sono considerati validi i mesi e le frazioni di mese superiori ai 15 giorni; 4) per i titoli di servizio di cui al punto B6, l'esatta indicazione degli anni e/o dei periodi, dei soggetti imprenditoriali datori di lavoro e della provincia in cui ha prestato servizio, per i quali il candidato può allegare dichiarazioni del datore di lavoro attestanti la durata, il servizio e la scuola presso la quale è stato prestato. |
|------------------------|--|
| | L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci. |
| Valutazione dei titoli | La valutazione dei titoli culturali e professionali dichiarati e/o presentati dai candidati avviene in modo automatico sulla base dei punteggi indicati nella tabella di cui all'allegato A/1 del DM n. 1074 del 20/11/2019. |



| | I titoli valutabili sono solo quelli conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. I punteggi dei titoli di cultura e di servizio sono indicati nella tabella dell'Allegato A. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati. Se queste presentano irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, se ne dà notizia all'interessato, il quale deve regolarizzare o completare. Qualora, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, allora il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. |
|------------------------|---|
| Graduatorie di merito | All'esito delle procedure selettive i candidati sono collocati in una graduatoria provinciale di merito, formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito. Le graduatorie sono pubblicate nell'albo e sul sito dell'USR e degli Ambiti territoriali e da tale data decorrerà il termine per eventuali impugnative. In caso di rinunce all'immissione in ruolo l'USR competente si riserva di scorrere la graduatoria provinciale di merito, nei limiti dei posti disponibili. |
| Assunzione in servizio | Le assunzioni sono effettuate con riserva di accertamento dei requisiti previsti. Nei limiti delle facoltà assunzionali e nel limite dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno e/o parziale al 50% del profilo di Collaboratore scolastico. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca. Se l'avente diritto, senza giustificato motivo, non assume servizio o non presenta, entro 30 giorni i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto, decade dall'assunzione. Gli aventi titolo all'assunzione sono soggetti al periodo di prova stabilito dal CCNL 2016/2018. |